

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO

Como/Lecco, 27/05/2021

NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER LE CASSE EDILI SUGLI ASPETTI FISCALI DELLE CONTRIBUTIONI

Si informano Imprese e Consulenti del lavoro che con la risoluzione 54/E/020 l' Agenzia delle Entrate ha previsto **l'esclusione dall'imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali** *“qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all'ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore”*.

Sul punto l' Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l' assunto secondo il quale ove il contributo versato all'ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.

Com'è noto, è proprio questo il caso delle Casse Edili, dove la contribuzione dovuta dall'impresa viene calcolata non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.

A fronte di tale modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce né viene calcolato in base all'importo dei contributi versati dall'impresa ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore.

Premesso ciò, *si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che la contribuzione versata alle Casse dall'azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell'immediato in capo al singolo lavoratore*.

Sulla base di quanto sopra indicato, pertanto, le Casse Edili non procederanno più al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.

Pertanto, dal mese di giugno 2021 l'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla nostra Cassa per l'anno in corso.



CASSA EDILE COMO E LECCO